

CONDIZIONI DI SERVIZIO PUBBLICAZIONI di MATRIMONIO

Descrizione

La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.

Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.

I requisiti necessari per contrarre matrimonio

Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile stabiliscono il possesso di tali requisiti, o, meglio, l'assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.

- L'articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età.
- L'interdizione, impedimento previsto dall'articolo 85 del codice civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggiunta con il matrimonio.
- La libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l'omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un'altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.).
- Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all'articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta "commixtio sanguinis", cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.

L'ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali.

A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, o presentati dai nubendi (l'atto di nascita, il certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, un documento di riconoscimento, l'atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, l'atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo), e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 - 89 del codice civile.

L'opposizione al matrimonio

Se l'ufficiale di stato civile rileva un impedimento per cui non è stato presentato il decreto autorizzatorio del Tribunale, o un impedimento che non è assolutamente derogabile, deve opporre un rifiuto, come previsto dall'articolo 98 del codice civile e dall'articolo 7 del d.P.R. n. 396/2000.

Egli pertanto deve rilasciare ai nubendi un certificato scritto, con l'indicazione dei motivi del rifiuto.

A questo rifiuto i nubendi possono opporsi, facendo ricorso al Tribunale (articolo 98 - comma 2 - del codice civile).

Ma è possibile che esista un impedimento che non sia riscontrabile dai documenti previsti per la pubblicazione. Può essere, per esempio, che sull'atto di nascita di un nubendo non sia stata apposta una annotazione di interdizione, o di un matrimonio, o di una adozione. L'ufficiale di stato civile nel suo lavoro si avvale solo di quanto risulta dai documenti in suo possesso.

La pubblicazione di matrimonio ha proprio lo scopo di portare a pubblica conoscenza la volontà dei due nubendi di contrarre matrimonio: in questo modo, se esistono impedimenti non conosciuti dall'ufficiale di stato civile può essere fatta opposizione.

I soggetti legittimati a fare opposizione

Questi sono i soggetti legittimati a fare opposizione:

- i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado;
- il tutore o il curatore, se uno dei nubendi sia soggetto a tutela o curatela;
- il Pubblico Ministero, quando sia a conoscenza della esistenza di qualche impedimento eventualmente segnalato dall'ufficiale dello stato civile (articolo 59 - primo comma - del d.P.R. n. 396/2000) che viene a conoscenza, per esempio, di un matrimonio celebrato all'estero e mai trascritto in Italia, o di una adozione di maggiorenne, mai annotata sull'atto di nascita, o della nomina di un amministratore di sostegno, quando il giudice stabilisce che il beneficiario non può contrarre matrimonio;
- il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio;
- i parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, qualora il precedente matrimonio sia stato sciolto;
- l'ex coniuge e i parenti dello stesso, se il matrimonio fu dichiarato nullo.

Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i nubendi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.